

**Commenti al “REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI  
DELL’ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240”.**

Art. 1, comma 1: “L’INRiM può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, [regolati dalle disposizioni vigenti in materia](#), denominati ‘contratti di ricerca’, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.”

**Non accolto.** Il rinvio alla normativa generale in materia di contratti a TD (fondamentalmente ma non esclusivamente l’art. 36 del D.Lgs. 165/01) ingenererebbe incertezza, accomunando l’ordinamento dei Contratti di ricerca (CdR) a quello del III livello TD.

Art. 2, comma 1 e 2: suggeriamo di accorpare i due comma secondo il Decreto n. 47 del 20 febbraio 2025, Art. 1, comma 2: “[Il contratto di ricerca è un contratto di lavoro a tempo determinato, di durata biennale e rinnovabile una sola volta per ulteriori due anni \(prorogabile fino a un ulteriore anno nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale\), in conformità con l’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall’art. 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazione dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.](#)”

**Non accolto.** Il Regolamento si basa sulla struttura originale dell’art. 22 della L. 240/10, il suggerimento si basa invece sul bando MUR (Decreto 47/2025), che di quella legge è solo una (prima) applicazione e declinazione operativa.

Art. 4, comma 4, h: “che l’importo del trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo è pari al minimo definito dalla contrattazione collettiva [nazionale\\*](#) sul punto. Tale trattamento economico può essere incrementato fino al valore massimo ivi individuato, in base [all’impegno richiesto dalla complessità del](#) progetto di ricerca. [In ogni caso l’importo del contratto non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito\\*\\*](#)”.

\* *La sequenza contrattuale ([https://www.aranagenzia.it/wp-content/uploads/2025/03/Contratto-Seq.Con\\_-contratto-ricerca-completo\\_sito.pdf](https://www.aranagenzia.it/wp-content/uploads/2025/03/Contratto-Seq.Con_-contratto-ricerca-completo_sito.pdf)) di marzo 2025 modifica leggermente il senso dell’art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240. Il comma 3 dell’art. 1 della sequenza contrattuale dice che “L’art. 22, al comma 6, della legge 240/2010 demanda alla contrattazione collettiva esclusivamente l’individuazione dell’importo del contratto di ricerca”.*

\*\*Secondo la Legge 240/2010, Art. 22, comma 6.

**(1) Accolto:** In effetti la norma fa riferimento generico alla “contrattazione collettiva”. Si allinea pertanto la previsione del regolamento. Infatti, anche se la misura della retribuzione non è oggetto di contrattazione integrativa, si potrebbe immaginare un confronto sulle modalità applicative di dettaglio, ove versioni future del Regolamento declinassero il concetto di “impegno richiesto”.

**(2) Accolto:** “Complessità” è una possibile interpretazione del concetto utilizzato dal CCNL di “impegno”, che appariva utile per evidenziare che non vi è un collegamento necessario con il profilo orario della prestazione. L’indicazione però appare prematura in assenza di una sua declinazione operativa, che non ne consentirebbe comunque l’applicazione concreta, andando anzi a supportare prime applicazioni che creerebbero precedenti non sistemici. Pertanto si riporta il Regolamento al concetto di “impegno” utilizzato dal CCNL.

**(3) Non accolto:** il regolamento non cita il “trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato...(ecc.)”, ma quello “definito dal CCNL” per una scelta di carattere esclusivamente tecnico e non sostanziale (il riferimento cioè, nel concreto, è il medesimo). In questo modo però la previsione regolamentare è dinamica (e non statica) non richiedendo modifiche del testo a fronte di modifiche normative.

Art. 7, comma 2: Nel Decreto n. 47 del 20 febbraio 2025 si parla solo di giovani ricercatori post-doc o con titolo estero equivalente, mentre il regolamento parla di “titolo preferenziale del titolo di dottore di ricerca”, L’interpretazione del regolamento INRiM risulta quindi meno stringente nei titoli di ammissione dei candidati, ma occorre verificare che sia a norma.

**Non accolto.** Il Regolamento si basa sulla struttura originale dell’art. 22 della L. 240/10, che per i soli EPR prevede appunto la **non** obbligatorietà ma la sola preferenzialità del possesso del PhD (L.240/10, art.22, comma 5: si tratta di una previsione inserita su spinta della CoPER per dare la flessibilità di utilizzare l’istituto del CdR anche per il percorso verso il profilo di tecnologo). Il suggerimento si basa invece sul bando MUR (Decreto 47/2025), che di quella legge è solo una (prima) applicazione e declinazione operativa.

Art. 10, comma 3: ci sembra più generale e indipendente da eventuali deleghe “Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal **Datore di Lavoro Direttore Generale**”.

**Non accolto.** Il Regolamento costituisce la declinazione di una norma generale al caso particolare. Nell’INRiM il soggetto che agisce con i poteri del provato datore di lavoro è il Direttore generale (coerentemente con le previsioni normative che assegnano questo ruolo alla dirigenza)

Art. 11, comma 1: “~~Il Contrattista svolge esclusivamente l’attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca. L’Istituto non può attribuire altri incarichi di ricerca scientifica, oltre a quello previsto nel bando.~~” Questa formulazione non contrasta i contenuti della Carta Europea dei ricercatori.

**Accolto:** la formulazione proposta dal CS corrisponde a quella cui si intendeva fare riferimento ma è tecnicamente migliore

Art. 13, comma 5: “Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal **Datore di Lavoro Direttore Generale**.”

**Non accolto.** Il Regolamento costituisce la declinazione di una norma generale al caso particolare. Nell’INRiM il soggetto che agisce con i poteri del provato datore di lavoro è il Direttore generale (coerentemente con le previsioni normative che assegnano questo ruolo alla dirigenza)

### ULTERIORI OSSERVAZIONI DELL’ING. MAZZONI

Art. 3 : comma 1. L’assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento delle procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

*Sarebbe forse opportuno specificare anche nel presente Regolamento se parliamo di selezioni pubbliche per titoli e colloquio, o magari solo per titoli.*

**Non accolto.** Il Regolamento volutamente intende lasciare flessibilità.

comma 2: la stipula dei contratti può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall’INRiM ... anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall’UE e da altri Enti pubblici o privati.....

*Sarebbe opportuno specificare che tipo di “valutazioni” possano essere effettuate dagli altri Enti e Ministeri, oppure sostituire il termine “valutazioni” con “procedure selettive” o semplicemente “procedure”*

**Non accolto.** Il commento è corretto, ma la formulazione del regolamento fa riferimento proprio alle a valutazioni svolte nell’ambito di “procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore, che prevedano l’assunzione del vincitore”

Art. 6: comma 1: *le funzioni di Segretario Verbalizzante non possono essere espletate da un dipendente qualsiasi, ma lo stesso dovrebbe avere uno specifico ruolo/grado/profilo.*

*Inoltre, la figura del Segretario Verbalizzante è sempre differente rispetto ai Componenti della Commissione esaminatrice*

**Non accolto.** Il regolamento qui norma il funzionamento della Commissioni dando la possibilità di mutuare quanto previsto per le selezioni effettuate nell'ambito degli Assegni di ricerca.

comma 4: *come mai la Commissione non dovrebbe percepire compensi? i compensi delle Commissioni esaminatrici sono determinati dal DPCM del 24 aprile 2020*

**Non accolto.** A rigore il DPCM citato si applica necessariamente alle selezioni a TI. Le selezioni relative ai CdR rientrano tra quelle a TD. Si noti che INRiM **non** applica i compensi previsti dal DPCM alle selezioni TD.

Art. 9: *valutare la validità della graduatoria di merito (solo 6 mesi?)*

**Non accolto,** ma soggetto a valutazione discrezionale, tesa a consentire di effettuare selezioni ad hoc aperte alle nuove coorti di possibili aspiranti.

Art. 10: comma 4 // art. 15 comma 2: *potrebbero sembrare contrastanti*

Non lo sono. La previsione dell'art. 15 comma 2 disciplina le incompatibilità del CdR, mentre quella dell'art. 10, comma 4, la possibilità di integrare un titolo **eventualmente** previsto quale condizione **necessaria** per la partecipazione (il conseguimento del PhD) entro i 6 mesi successivi alla data di pubblicazione del bando per la stipula del CdR.



## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

### **Art. 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. L'INRiM può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati 'contrattisti'.

### **Art. 2**

#### **Caratteristiche dei contratti di ricerca**

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente

### **Art. 3**

#### **Modalità di selezione**

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'INRiM con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

### **Art. 4**

#### **Attivazione delle procedure di selezione**

1. Lo stanziamento annuale per il finanziamento dei contratti di ricerca è stabilito con il bilancio di previsione.
2. L'attivazione di contratti di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, il Direttore Generale, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Scientifico, decreta l'attivazione dei contratti di ricerca nell'ambito

delle disponibilità individuate, tenuto conto dei vincoli di legge

4. Il decreto di cui al precedente comma deve indicare:
  - a. Il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
  - b. il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
  - c. il Responsabile scientifico della ricerca;
  - d. il Settore scientifico omogeneo di afferenza;
  - e. la Divisione e la sede principale di svolgimento delle attività;
  - f. le fonti di finanziamento su cui grava il costo del contratto;
  - g. che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
  - h. che l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo è pari al minimo definito dalla contrattazione collettiva sul punto. Tale trattamento economico può essere incrementato fino al valore massimo ivi individuato, in base in ragione dell'impegno richiesto dal progetto di ricerca.
  - i. la copertura economica dello stesso.

ha eliminato: nazionale

ha eliminato: alla complessità

#### Art. 5

##### Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore Generale deve contenere:

- a) le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
- d) il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- e) eventuali ulteriori titoli;
- f) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
- g) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- h) il trattamento economico;

2. Il bando è pubblicato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sul sito internet dell'INRiM.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet dell'INRiM.

#### Art. 6

##### Commissione giudicatrice

1. La Commissione, nominata con Decreto del Direttore Generale su proposta del Direttore Scientifico, è composta da tre componenti scelti fra ricercatori e tecnologi ovvero professori, anche provenienti da altri enti e università nazionali e internazionali, con esperienza di ricerca/professionale sui temi oggetto del bando, garantendo - di norma

- un'adeguata rappresentanza di genere. Le funzioni di Segretario verbalizzante possono essere attribuite ad un dipendente dell'Istituto ovvero ad un componente la commissione.

2. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.

4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

6. Non possono far parte della Commissione coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

7. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma precedente.

8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

#### **Art. 7**

##### **Candidati ammissibili alle selezioni**

1. Possono partecipare alle selezioni candidati italiani o stranieri, compatibilmente con la normativa vigente.

2. Costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente. Al solo fine della procedura, l'equivalenza del titolo straniero è accertata dalla Commissione giudicatrice. In questo caso è necessario che la Commissione sia composta anche da almeno un professore universitario.

3. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;

4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del dirigente competente, e notificata all'interessato.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione è integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.-Il colloquio è pubblico.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
  - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
  - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
  - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
  - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati, nei limiti di quanto previsto dal bando.
6. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, che assicura la loro pubblicazione sul sito dell'INRiM.
7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede all'attribuzione del relativo punteggio.
8. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) e, ove previsto, d) dovranno esser resi noti ai candidati mediante comunicazione tramite pec (o mail per i soli candidati stranieri non abilitati all'utilizzo della pec).
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato/a appartenente al genere meno rappresentato tra i contrattisti di ricerca in essere presso l'Istituto alla data di indizione del bando. In caso di candidati appartenenti allo stesso genere la preferenza è data al/la candidato/a di età anagrafica minore.

#### **Art. 9**

##### **Termine del procedimento**

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Responsabile del procedimento può essere concessa dal Direttore generale una proroga di ulteriori 60 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Direttore Generale provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore Generale. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato sul sito dell'INRiM, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria di merito.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
5. Per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, ovvero per esigenze di progetti scientificamente o tecnologicamente affini, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria, nei termini di cui al comma 6, deve essere autorizzato dal Direttore Generale
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 6 mesi dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 20 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia al contratto.

#### **Art. 10**

##### **Stipula del contratto di lavoro e relativa durata**

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
  - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
  - b) la sede principale di lavoro;
  - c) le attività relative al progetto di ricerca
  - d) l'indicazione del trattamento giuridico, economico e previdenziale;
  - e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a presentare apposita relazione sul risultato dell'attività scientifica svolta, soggetta ad approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca;
  - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
  - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
  - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
  - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'INRiM.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale.
4. Ove lo specifico bando richieda il possesso del titolo di dottore di ricerca, il contrattista dottorando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca. Ove il dottorando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.
5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

#### Art. 11

##### Rapporto di lavoro

1. ~~L'Istituto non può attribuire altri incarichi di ricerca scientifica, oltre a quello previsto dal bando.~~
2. L'Istituto assicura al contrattista, per lo svolgimento della sua attività di ricerca, il necessario tutoraggio scientifico e/o tecnologico.
2. La competenza disciplinare è regolata dal d.lgs. 165/2001 e dai contratti collettivi del comparto. In caso di richiesta di incarichi extra-istituzionali si applica quanto previsto dal regolamento dell'INRiM in materia.
3. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'INRiM e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Il contrattista di ricerca può essere autorizzato dall'INRiM ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del Responsabile di Divisione.

**ha eliminato:** Il Contrattista svolge esclusivamente l'attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca...

#### Art. 12

##### Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto è decretata dal Direttore Generale, previo parere del Responsabile di Divisione e del Direttore Scientifico, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Direttore Generale.

#### Art. 13

##### Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell'articolo 4, comma 4 lettera h), fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Il rinnovo del contratto è decretato dal Direttore Generale, previo parere del Direttore Scientifico, nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale.

#### Art. 14

#### Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento;
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

#### Art. 15

##### Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Istituto o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

#### Art. 16

##### Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 4 lettera h) del presente regolamento.

2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra INRiM e il contrattista di ricerca, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, è regolato dalle disposizioni legislative vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente e, per quanto applicabile, dalle disposizioni previste per i III livelli dai CCNL di comparto.

4. L'INRiM provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

ha eliminato:

**Art. 17**

**Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il XX.XX.XXXX ed è pubblicato nell'apposita sezione del sito dell'INRiM.